

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO

Indizione, per l'anno 2016, della sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e di Geometra Laureato.

(GU n.30 del 15-4-2016)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione;

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea;

Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni, recante norme sugli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 75, contenente modifiche all'ordinamento professionale dei Geometri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art. 197, comma 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante disposizioni in materia di dati personali;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ed in particolare il Titolo III;

Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" ed in particolare l'art. 1, comma 52;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di imposta di bollo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ed in particolare l'art. 55;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2014, al n. 47, recante "Nomina dei Ministri", con il quale la sen. prof.ssa Stefania Giannini è stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione del Regolamento per gli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra, così come modificato ed integrato con decreto 14 luglio 1987, il quale dispone, all'art. 2, comma 1, che gli Esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, d'ora in avanti denominato "Regolamento";

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", così come modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, così come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante "Disciplina delle classi di laurea";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 settembre 2011, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli I.T.S. e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli ambiti di articolazione dell'area "Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo";

Visto il decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università

e della ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art. 4, comma 5 e l'art. 5, comma 9;

Visto il decreto del direttore generale degli Ordinamenti Scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti delle provincie di Trento e Bolzano;

Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'Ufficio legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra e agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28.09.2015;

Ordina:

Art. 1

1. E' indetta, per l'anno 2016, la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Geometra e di Geometra Laureato.

2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni:

candidato Geometra: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore "Tecnologico", indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 secondo la confluenza di cui all'Allegato D, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D ed E della presente ordinanza;

candidato Geometra Laureato: il candidato in possesso di:

diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;

laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato d.P.R., svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.

3. La sessione di esami ed i relativi programmi riportati nella Tabella B della presente ordinanza, e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.

Art. 2

Requisiti di ammissione

1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati Geometri in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Geometra conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore "Tecnologico", indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa

che, alla data di presentazione della domanda:

A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;

B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un Geometra, un Architetto o un Ingegnere Civile, iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75;

C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno quinquennale di attivita' tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75;

D - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;

E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S. comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei Geometri e dei Geometri Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati.

2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresì, i candidati Geometri Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni:

A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza;

B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 328/2001 e riportate nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato d.P.R., svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il ministro dell'economia e delle finanze del 12

ottobre 2015;

3. I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi.

Art. 3

Sedi di esame

1. Sono sedi di esame gli Istituti Tecnici del settore "Tecnologico", indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio", elencati nella tabella A allegata.

2. Qualora in qualche sede di esame i candidati iscritti risultino, rispettivamente, in numero inferiore o superiore ai limiti indicati nell'art. 10 del Regolamento, possono essere costituite Commissioni per candidati provenienti da diverse sedi di Collegi o piu' Commissioni operanti nella medesima localita'.

3. Qualora gli Istituti individuati quali sedi d'esame dovessero risultare inutilizzabili per motivi contingenti, ovvero per ridefinizione della rete scolastica e nel caso in cui il numero delle domande pervenute ecceda le possibilita' ricettive dell'Istituto, possono essere costituite Commissioni ubicate, ove necessario, anche presso Istituti, della stessa o di altra provincia, non menzionati nella detta tabella A.

4. Degli eventuali provvedimenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 viene dato tempestivo avviso ai candidati interessati per il tramite dei Collegi presso i quali, secondo quanto disposto dal successivo art. 4, sono presentate le domande.

Art. 4

Domande di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni

1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale, domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita' stabilite dal successivo art. 5, soltanto all'Istituto, indicato nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del Collegio competente ad attestare il possesso del requisito di ammissione.

2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'istituto tecnico sede d'esame, devono, pero', essere inviate al Collegio provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza.

Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita':

a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione;

b) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata agli interessati dai Collegi, redatta su carta intestata, recante la firma dell'incaricato alla ricezione delle istanze, la data di presentazione ed il numero di protocollo;

c) tramite Posta Elettronica Certificata al Collegio competente: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC.

3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3

del medesimo articolo;

4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.

Art. 5

Domande di ammissione - Contenuto

1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6, e' redatta dai candidati mediante autocertificazione contenente la seguente dicitura: "Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati riportati dall'interessato/a assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 e 47, nonche' delle conseguenze di carattere amministrativo e penale previste al successivo art. 76 per coloro che rilasciano dichiarazioni non corrispondenti a verita' e falsita' negli atti, dichiara"

il cognome ed il nome;

il luogo e la data di nascita;

la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale desiderano che vengano inviate eventuali comunicazioni relative agli esami;

di non aver prodotto, per la sessione in corso ed a pena di esclusione in qualsiasi momento dagli esami, altra domanda di ammissione ad una diversa sede di esame;

di essere iscritti nel registro dei praticanti, con indicazione del Collegio territoriale di appartenenza;

di aver conseguito uno dei titoli indicati dall'art. 2, commi 1 e 2, della presente ordinanza, con precisa indicazione:

a. per i soli titoli di istruzione secondaria di secondo grado: denominazione o indirizzo ed articolazione

b. per i soli titoli di laurea di cui all'art. 2, comma 2, lettere A e B della presente ordinanza: denominazione

c. dell'istituto/ateneo sede d'esame

d. dell'anno scolastico/accademico di conseguimento

e. del voto riportato

f. dell'istituto/ateneo che ha rilasciato il titolo se diverso da quello sede d'esame

g. della data del titolo

di aver svolto il tirocinio secondo una delle modalita' indicate dall'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B e C. Coloro che, siano in possesso, in aggiunta allo specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere D ed E, ovvero di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, lettera B della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il tirocinio di cui all'art. 55, commi 1 e 3, del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, anche espletato secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro e non oltre il 27 ottobre 2016. Entro la medesima data, il candidato e' tenuto a dichiararne, sotto la propria responsabilita', il possesso con apposito atto integrativo dei contenuti della domanda gia' presentata indirizzato al Dirigente Scolastico dell'istituto sede d'esame e da inviare al Collegio competente.

3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi dell'art. 20 legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, quali certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni

personali richieste.

4. Nei confronti dei candidati con diagnosi di D.S.A. e' prevista, ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, articoli 3, 5, 9, la fruizione di appositi provvedimenti compensativi e dispensativi (la cui natura dev'essere certificata da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato ed alla tipologia di prove d'esame da sostenere) per lo svolgimento delle prove in argomento. I candidati stessi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge n. 448/1998, l'esistenza delle condizioni personali richieste.

Art. 6

Domande di ammissione - Documentazione

1. Alla domanda di ammissione agli Esami devono essere allegati i seguenti documenti:

curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti;

eventuali pubblicazioni di carattere professionale;

ricevute dalle quali risulti l'avvenuto versamento:

della tassa di ammissione agli Esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, deve essere effettuato presso una Banca o un Ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle Entrate "locale" in relazione alla residenza anagrafica del candidato);

del contributo di 1,55 euro dovuto all'Istituto sede di esame a norma della legge 8 dicembre 1956, n. 1378 e successive modificazioni (chiedere all'Istituto gli estremi del conto corrente postale da utilizzare);

fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000);

elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.

Art. 7

Adempimenti dei Collegi

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Collegi Provinciali o Territoriali, verificata la regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro la data del 7 giugno 2016 al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo DGOSV@postacert.istruzione.it, nonche' al Consiglio Nazionale:

il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle Commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi che non sia pervenuta alcuna domanda;

un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli Esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle Commissioni. I Collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo

(articoli 71 e 72 decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2.

2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato:
il cognome e il nome;
il luogo e la data di nascita;
il titolo di studio;
il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente.

Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura "Requisito in corso di maturazione" con la data prevista di acquisizione che non può essere posteriore al 27 ottobre 2016.

3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal Presidente del Collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarità delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza.

4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalità di cui all'art. 7, comma 1 della presente ordinanza, per gli adempimenti di competenza.

5. Entro la data del 14 ottobre 2016, i Collegi provvedono alla consegna delle domande ai Dirigenti Scolastici degli Istituti Tecnici ai quali sono indirizzate, o ai Dirigenti Scolastici di quegli Istituti indicati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in caso di diversa assegnazione disposta a norma del precedente art. 3 della presente ordinanza, trattenendo ai propri atti una fotocopia della domanda di partecipazione agli Esami di ciascun candidato. Le domande, corredate della relativa documentazione, devono essere accompagnate da altro originale del medesimo elenco di cui sopra già trasmesso al Ministero. Detto elenco è integrato con apposita nota recante indicazione: di eventuali altre variazioni già comunicate al Ministero; dell'avvenuta maturazione del requisito di ammissione per i candidati con la dicitura di cui al precedente comma 2 (allegando le successive dichiarazioni di cui al precedente art. 5, comma 2).

6. Il Collegio farà pervenire alla Commissione esaminatrice, entro e non oltre il 27 ottobre 2016, la comunicazione relativa ai candidati aventi i requisiti in corso di maturazione, della avvenuta o mancata maturazione.

Art. 8

Calendario degli esami

1. Gli Esami hanno inizio in tutte le sedi nello stesso giorno e si svolgono secondo il calendario di seguito indicato:

25 ottobre 2016, ore 8,30: insediamento delle Commissioni esaminatrici e riunione preliminare per gli adempimenti previsti dal regolamento ed esplicitati, con apposite istruzioni ministeriali, alle Commissioni medesime;

26 ottobre 2016, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;

27 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della prima prova scritta;

28 ottobre 2016, ore 8,30: svolgimento della seconda prova scritta e/o scritto-grafica;

2. L'elenco e le votazioni dei candidati ammessi a sostenere le prove orali ed il calendario relativo alle prove stesse vengono notificati, entro il giorno successivo al termine della correzione

degli elaborati, mediante affissione all'Albo dell'Istituto sede degli esami ed inoltrato, per conoscenza, ai competenti Collegi, ai quali spetta, in ogni caso, di effettuare al riguardo eventuali comunicazioni individuali (art. 12, comma 7, Regolamento).

Art. 9

Prove di esame

1. I candidati devono presentarsi, senza altro avviso ministeriale e tenendo conto delle eventuali comunicazioni ricevute dal Collegio (art. 3, comma 4, della presente ordinanza), alle rispettive sedi di esame nei giorni e nell'ora indicati per lo svolgimento delle prove scritto-grafiche, muniti di valido documento di riconoscimento.

2. Gli Esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in due prove scritto-grafiche ed in una prova orale. Gli argomenti che possono formare oggetto delle prove di esame sono indicati nella tabella 'B' allegata.

3. Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritto-grafiche viene indicato in calce ai rispettivi temi (art. 12, comma 1, Regolamento).

4. Durante le prove sono consentite soltanto la consultazione di manuali tecnici e l'uso di strumenti di calcolo non programmabili e non stampanti (allegato 'A' Regolamento).

5. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti anche ad una sola delle prove scritto-grafiche sono esclusi dalla relativa sessione di esami. I candidati che, per comprovati e documentati motivi sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della Commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova orale nel giorno stabilito possono dalla Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che non si determini un prolungamento del previsto calendario di Esami (art. 12, comma 9 e 10, Regolamento).

Art. 10

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano le disposizioni contenute nel Regolamento

La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2016

Il Ministro: Giannini

TABELLA A

ISTITUTI TECNICI PER GEOMETRI O COMMERCIALI E PER GEOMETRI DI STATO e ISTITUTI STATALI del settore "Tecnologico", indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio" di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

SEDI DI ESAME

Parte di provvedimento in formato grafico

TABELLA B

PROGRAMMA DI ESAME

(Allegato A - Decreti ministeriali 15 marzo 1986 e 14 luglio 1987)

Prima prova scritto-grafica

La prima prova consiste nella redazione del progetto di un edificio nei limiti delle competenze professionali del Geometra, definite dall'ordinamento vigente.

Al candidato viene richiesto di corredare il progetto con una relazione sui criteri adottati e con la trattazione di alcune delle problematiche attinenti alla realizzazione dell'edificio (calcolo e disegno degli elementi strutturali, inserimento di impianti tecnici, organizzazione del cantiere, contabilità dei lavori).

Seconda prova scritto-grafica

La seconda prova può consistere nella risoluzione di un problema riguardante l'estimo oppure il rilevamento e la rappresentazione di un terreno, con possibili connessioni con le tematiche dell'estimo.

Prova orale

La prova orale concorre a verificare il possesso da parte del candidato dei requisiti indispensabili per l'esercizio della professione di Geometra.

L'esame, traendo eventualmente spunto dalla esposizione delle esperienze maturate dal candidato durante il praticantato e dalla discussione delle prove scritto-grafiche, consiste nella trattazione pluridisciplinare dei problemi e degli argomenti di seguito elencati, nei limiti delle competenze professionali del Geometra definite dall'ordinamento vigente:

progettazione e realizzazione delle costruzioni edili, stradali ed idrauliche, sia nel caso di un nuovo impianto che negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con riferimento ai materiali, alle tecniche costruttive, al dimensionamento, alla direzione e contabilità dei lavori, alla conduzione del cantiere ed alla normativa (urbanistica, per il contenimento dei consumi energetici, per la sicurezza, ecc.);

strumenti, metodi e tecniche di rilevamento topografico e relative applicazioni; organizzazione della produzione cartografica e norme relative;

teoria dell'estimo e metodi di stima; aspetti professionali dell'estimo edilizio, rurale, speciale e catastale e norme relative;

elementi di diritto pubblico e privato necessari all'esercizio della professione; ordinamento della professione.

TABELLA C

Diplomi universitari

(Tabella A - Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001).

Edilizia

Ingegneria delle infrastrutture

Sistemi informativi territoriali

TABELLA D

=====	
Classi di laurea: (Decreto	Classi di laurea: (Decreto
ministeriale 4 agosto 2000)	ministeriale 16 marzo 2007)
+=====+	
4 - Scienze dell'Architettura e	
dell'Ingegneria Edile	L-17 Scienze dell'Architettura

7 - Urbanistica e Scienze della Pianificazione Territoriale e Ambientale	L-23 Scienze e Tecniche dell'Edilizia
8 - Ingegneria Civile e Ambientale	L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale
	L-7 - Ingegneria Civile e Ambientale